

Allegato A alla determina dirigenziale Area Finanziaria n° 20 del 30/01/2013 "Convezione delega su stipendi"

**CONVENZIONE TIPO PER LE RITENUTE MENSILI SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE DEL  
COMUNE DI ARIANO IRPINO MEDIANTE ATTO DI DELEGA**

(Approvata con determina del Dirigente dell'Area Finanziaria n° 109 del 06/06/2007, così come modificata dalla  
determinazione n° 20 del 30 gennaio 2013)

**TRA**

Il **Comune di ARIANO IRPINO**, con sede in Ariano Irpino (Av), Via Tribunali – Palazzo degli Uffici), **C.F.: 81000350645** in persona del Dirigente del Dirigente Area Finanziaria, **dott. Generoso RUZZA**, munito dei necessari poteri di rappresentanza

**E**

la Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

VIA \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ nella persona del Legale rappresentante

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ doc. riconoscimento \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

**VISTO** il Decreto Presidente della Repubblica n° 180 del 05 gennaio 1950 e ss. mm. ii.

**VISTO** il Decreto Presidente della Repubblica n° 895 del 28 luglio 1950.

**VISTO** l'articolo 1, comma 137, lett. a) della legge n° 311 del 30 dicembre 2004.

**VISTO** la legge n° 80 del 14 maggio 2005.

**Viste** le circolari n° 46 del 8 Agosto 1995, n° 63 del 16 ottobre 1996, n° 29 del 11 marzo 1998 del Ministero del Tesoro e le circolari n° 37 del 05 settembre 2003 e n° 1/RGS del 17 gennaio 2011 emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato, in materia di prestiti/polizze assicurative da estinguersi mediante l'istituto della delegazione.

**convengono e stipulano quanto segue**

1. La Società Finanziaria / Istituto Bancario, innanzi citato, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, dichiara:
  - di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 del T.U. del 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni
  - di essere statutariamente abilitata alla gestione delle operazioni di cui alla presente convenzione
2. La Società/Istituto Bancario concede prestiti ai dipendenti in attività di servizio presso il Comune di Ariano Irpino da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di Delega da essi rilasciata
3. Si impegna a curare direttamente l'istruttoria delle pratiche inerenti la concessione del prestito e ad erogare direttamente i prestiti al personale interessato.

In nessun caso potrà operare per il tramite di altre società, istituti, banche o altri intermediari anche se affiliati o facenti parte dello stesso gruppo.

Il Comune di Ariano Irpino si impegna ad operare la ritenuta per delegazione - *tranne nei casi di interruzione o sospensione degli assegni* - in favore dell'Istituto delegatario, previa verifica delle condizioni previste nel presente disciplinare.

4. I suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione Comune di Ariano Irpino che non risponde per propria inadempienza nei confronti del delegatario in dipendenza di azioni giudiziarie sugli stipendi.
5. Il Prestito su delega può essere richiesto e concesso solo laddove risulta pre-esistente una cessione (c.d. delegazione legale)

6. Allo scopo di assicurare la tutela dell'equilibrio economico-finanziario del dipendente, la quota delegabile non può superare, singolarmente, il limite del quinto stipendiale netto calcolato sullo stipendio base e sulle voci fisse e continuative, al netto delle ritenute di legge.

La quota delegabile *cd. convenzionale* è consentita, solo ed elusivamente, per fronteggiare *esigenze* di carattere personale delle unità dipendenti e saranno automaticamente accordate laddove riguardino 1) *pagamento di fitti o quote del prezzo di acquisto alloggi ERP e pagamenti di premi assicurativi sulla vita o per la copertura di rischi professionali* 2) *costituzione di posizioni previdenziali integrative*.

Altre *esigenze* di carattere strettamente personale saranno oggetto di attenta ed insindacabile valutazione ai fini del rilascio del benessere per la delega convenzionale su quota di stipendio, previa presentazione di idonea richiesta motivata da parte del personale interessato.

7. Nel caso in cui lo stipendio del dipendente richiedente il prestito con delegazione di pagamento (*cd. delegazione convenzionale < o uguale 1/5 stipendio netto*) sia già gravato da trattenuta per cessione (*cd. delegazione legale < o uguale 1/5 stipendio netto*) di cui all'art. 52 del Testo Unico n° 180/50 e ss.mm.ii. e per pignoramento disposto dall'Autorità Giudiziaria l'ammontare complessivo delle somme che il datore di lavoro sarà tenuto a trattenere non potrà superare la metà dello stipendio al netto delle ritenute di legge.

Nel caso di concorso della quota delegata con la cessione ed una quota pignorata non ancora determinata con sentenza del Giudice, il benessere a contrarre la delega non può *essere* rilasciato.

Resta, in ogni caso, preclusa la possibilità di coesistenza di più deleghe.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67, 68, 69 e 70 del T.U. n° 180 del 1950 e *ss.mm. ii.*

8. In caso riduzione dello stipendio netto del delegante, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero crediti erariali (*R.D.L. 19/1/39 n° 295*) o di ritenute d'ufficio per morosità (*T.U. 180/50*) o altre disposizioni di legge (*es. pignoramenti*), la quota delegata continua ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà del nuovo stipendio netto.

Qualora, invece, a seguito della riduzione dello stipendio, le trattenute per cessione e delegazione superino la metà del nuovo stipendio netto, quest'ultima subirà una riduzione fino alla concorrenza della metà del nuovo stipendio netto.

In ogni caso, al verificarsi di qualsiasi altro evento che comporti una mancata corresponsione dello stipendio, l'Amministrazione non risponde degli importi ancora dovuti dal delegante né di eventuali ritardi nella trattenuta delle quote dovute.

9. La società delegata *non* potrà opporre alcuna eccezione qualora la partita stipendiale su cui grava la trattenuta cesserà di produrre effetti, ovvero venga chiusa per cessazione dal servizio o per trasferimento ad altra Amministrazione del delegante.
10. Il Comune di Ariano Irpino provvederà ad effettuare i versamenti, secondo le modalità indicate dall'Istituto finanziario, entro il mese successivo a quello cui è stata operata la ritenuta

L'impegno ad effettuare le trattenute decorre dalla notificazione del contratto di delegazione sottoscritto dal dipendente, che sarà restituito dall'Amministrazione, regolarmente timbrato e sottoscritto da persona con poteri all'uopo designati, previa verifica delle condizioni e dei limiti previsti dalla presente Convenzione.

11. La Società /Istituto Finanziario si impegna a versare i costi sostenuti dall'Ente per i servizi resi:

a. **€ 2,05 mensili**, per ogni delega, a fronte della trattenuta sullo stipendio del dipendente uniformemente per tutti i mesi intercorrenti dall'acensione del prestito

b. **€ 18,00** per ogni richiesta di acensione (apertura pratica) o modifica dell'importo da trattenere o cessazione pratica (chiusura pratica).

## *Convenzione con istituti finanziari per delega su stipendi*

Il pagamento dei suddetti importi, dovuti a seguito dell'attivazione delle delegazioni di pagamento, viene effettuato, *a decorrere dalla convenzioni sottoscritte/modificate dal 30 gennaio 2013*, mediante ritenuta da effettuarsi sulle trattenute effettuate a carico del dipendente e da versare al delegatario.

L'Ufficio stipendi provvederà, *quindi*, una volta operata la trattenuta, *con la tempistica di seguito indicata*, a scomputare dalla stessa i suddetti oneri amministrativi che saranno acquisiti al bilancio dell'Ente.

L'onere dei predetti costi è a totale carico dell'istituto finanziario senza possibilità di rivalsa sui dipendenti e sarà versato, *con le modalità di cui sopra*, in via anticipata per l'anno di competenza entro il 31 gennaio di ogni anno, prendendo a riferimento il numero di delegazioni in essere alla data del 31 dicembre precedente.

L'onere relativo al primo anno (*o frazione di anno*) di stipula della presente convenzione *sarà* versato entro il 30 novembre sulla base del numero di delegazioni attivate sino al 15 novembre dello stesso anno

12. Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito ed intenda estinguerlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un diverso Istituto finanziario o creditizio, dovrà richiedere al precedente cessionario e/o delegatario il conto del residuo debito.

In tale ipotesi l'Ente *sarà* esonerato dal continuare a trattenere la quota contrattualmente determinata nel contratto di prestito con delegazione solo dopo *aver* ricevuto idonea documentazione atta a dimostrare l'intervenuta estinzione del prestito in corso.

13. Ciascuna delle parti può esercitare la facoltà di recesso in forma scritta con preavviso di almeno sessanta giorni, senza restituzione dei ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

Si conviene inoltre che qualsiasi modifica od integrazione della presente convenzione dovrà risultare in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

14. La presente convenzione ha durata di anni 1 (*uno*) dalla data di stipula e *sarà* rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con preavviso di giorni 60 (*sessanta*) mediante lettera raccomandata A/R.
15. Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni conosciute nell'esecuzione della presente convenzione ed all'osservanza delle norme in materia di tutela della *Privacy* e del segreto bancario.

A tal fine le parti prendono atto, dandone reciprocamente conferma, che le stesse si configurano ai fini *privacy* quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali, ciascuna per quanto di sua spettanza e nel proprio ambito di competenza.

16. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetta a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.
17. Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni di cui al DPR 05 gennaio 1950, n° 180 e *ss.mm.ii.*
18. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetta a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.
19. Per ogni controversia il Foro competente e quello di Ariano Irpino.

*Letto, approvato e sottoscritto*

**Ariano Irpino**, \_\_\_\_\_

Per il Comune di Ariano Irpino  
*Il Dirigente dell'Area Finanziaria*  
**Dott. Generoso Ruzza**

Per la Società / Istituto Finanziario